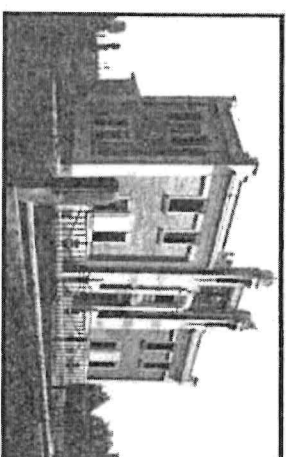


Scuola Materna

«MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA»

S. Lazzaro Parmense



STATUTO



Ufficio scolastico provinciale di Parma

P.le Barezzi, 3 Tel. 0521/213111 Fax 0521/207295
e-mail: provva@educ@provincia.parma.it
indirizzo web: <http://www.provincia.parma.it/provveditorato/>

Prot. 8096

Parma, 12/04/2001

Rep. 2 U.O. 1

AL GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA NON STATALE MONUMENTO AI CADUTI PR

OGGETTO: Riconoscimento della parità per le scuole materne autorizzate -
anno scolastico 2000/2001 - scuola materna non statale
MONUMENTO AI CADUTI Via F. Lepido, 20 Parma

Si trasmette, per notifica, il decreto individuale della scuola citata in oggetto, di
riconoscimento della parità ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall'anno
scolastico 2000/2001.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. su: disposto di cui all'art. 2 del decreto allegato.

IL DIRETTORE COORDINATORE

Dot. *Antonio A. di*

Responsabile dell'U.O. e
Responsabile della pratica Dott. Dell'Asa Locantelli
tel. 0521/213137

STATUTO

Allegato n. 11036 di rep.
1991
N. 11036 di rep.

della Scuola Materna "MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA" di San

Lazzaro Parmense.

CAPITOLO 1°

ORIGINI - SEDE - SCOPO - RISORSE

ART. 1 ORIGINI

La "Scuola Materna Monumento ai Caduti in Guerra" di San Laz-

zaro Parmense, sorta per la volontà dei cittadini e del Comune

di San Lazzaro Parmense per ricordare il fulgido esempio dei

suoi figli caduti in guerra, fu retta in Ente Morale con de-

creto reale 17.4.1930 n. 602 e qualificata Istituzione Pubbli-

ca di assistenza e beneficenza in applicazione della legge

17.7.1890 n. 6972.

L'Ente ha assunto natura di diritto privato con decreto del

Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna in data

29.1.1993 n. 163, che approva il presente Statuto.

ART. 2 SEDE

L'Ente ha sede in Parma, Via Emilio Lepido n. 20.

ART. 3 SCOPO

La scuola materna si propone di accogliere, assistere ed

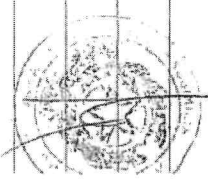
istruire bambini, in particolare della zona, favorendo la loro

crescita intellettuale, sociale, religioso e fisica.

L'insegnamento è impartito da personale femminile di estrazio-

ne religiosa cattolica, come indicato dai fondatori.

Nell'ammissione viene data preferenza ai bambini che versano



in condizioni di abbandono o di bisogno o comunque in stato di disagio personale, affettivo, relazionale, sociale.

L'Ente non ha fini di lucro.

ART. 4 MODALITA' DI AMMISSIONE

Le modalità di ammissione sono stabilite nell'apposito regolamento interno.

ART. 5 RISCOSSA

L'Ente consegue i suoi scopi con i mezzi che provengono:

- a) dall'utilizzo diretto del suo patrimonio;
- b) dalle rendite provenienti dal patrimonio stesso;
- c) da sussidi, oblazioni, lasciti disposti da enti e privati;
- d) da rette versate da famiglie di bambini che frequentano la scuola.

CAPITOLO 2°

AMMINISTRAZIONE

ART. 6 ORGANI

Gli organi dell'Ente sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo soltanto il rimborso delle spese documentate, sostenute nell'interesse dell'Ente.

CAPITOLO 3°

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 7 COMPOSIZIONE

L'assemblea dei soci è composta da sottoscrittori delle quote sociali, in regola con i versamenti.

Per essere ammessi quali soci dell'Ente si devono possedere i seguenti requisiti: pieno esercizio dei diritti civili, perfetta onorabilità, lodevole condotta morale, maggiore età.

I soci devono sottoscrivere e versare annualmente almeno una quota sociale.

I soci non possono distribuirsi utili dell'associazione né in forma diretta né in forma indiretta e prestano la propria attività a favore dell'Ente gratuitamente.

Le dimissioni devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno. In difetto, la partecipazione del socio si intende rinnovata.

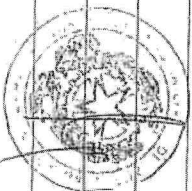
La qualità di socio si perde: per decesso, dimissioni, morte, indegnità.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

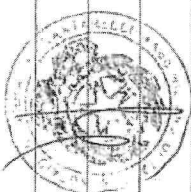
ART. 8 CONVOCAZIONE

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Ente, nella sede e con preavviso di almeno cinque giorni, a mezzo di lettera.

La convocazione può avvenire anche mediante affissione al-



l'Albo della scuola dell'avviso di convocazione contenente	b) sull'esclusione dei soci:-----
l'ordine del giorno.-----	c) sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione:-----
Le adunanze sono ordinarie e straordinarie.-----	d) sull'azione di responsabilità contro il Presidente e gli
ART. 9 CONVOCAZIONE A RICHIESTA-----	altri componenti il Consiglio di Amministrazione e contro i
L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente	Revisori dei conti.-----
quando ne sia stata fatta richiesta, per iscritto, da almeno	L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei 2/3
un decimo dei soci con l'indicazione degli argomenti da trat-	dei soci e delibera col voto favorevole di almeno 2/3 dei soci
tare.-----	presenti personalmente o rappresentati.-----
ART. 10 ADUNANZE ORDINARIE-----	ART. 12 SECONDA CONVOCAZIONE-----
L'Assemblea è convocata in adunanza ordinaria almeno una volta	in mancanza del raggiungimento del numero dei Soci richiesto
all'anno.-----	dagli articoli precedenti, l'Assemblea deve essere nuovamente
ad essa compete:-----	convocata in altro giorno, entro un mese, per deliberare sugli
a) approvare l'eventuale bilancio infrannuale di previsione	argomenti che si sarebbero dovuti trattare nella precedente
entro il mese di novembre e quello consuntivo entro il mese di	convocazione.-----
giugno;-----	In adunanza ordinaria è validamente costituita con la presenza
b) nominare, scegliendoli tra i Soci, tre componenti del Con-	di almeno 1/3 dei Soci e delibera a maggioranza assoluta dei
siglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti	Soci presenti personalmente o rappresentati.-----
ed il suo Presidente;-----	In adunanza straordinaria è validamente costituita con la pre-
c) deliberare sull'ammissione dei soci.-----	senza di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favo-
L'assemblea è validamente costituita con la presenza di oltre	revole dei soci presenti personalmente o rappresentati che
la metà dei Soci e delibera a maggioranza assoluta degli aven-	rappresentino almeno 1/3 dei soci.-----
ti diritto al voto presenti personalmente o rappresentati.---	ART. 13 DELEGHE-----
ART. 11 - ADUNANZA STRAORDINARIA-----	I soci possono farsi rappresentare nelle adunanze soltanto da
L'Assemblea dei soci in adunanza straordinaria delibera:-----	altro socio che non può essere portatore di più di due dele-
a) sulle modifiche dello statuto.-----	ghe.-----



ART. 14 MODALITA' DELLE VOTAZIONI-----	
Le deliberazioni riguardanti persone o quelle per le quali ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei presenti devono prendersi a voti segreti.-----	coloro che hanno rapporti di affari con l'Ente o liti pendenti con lo stesso.-----
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno voto.-----	Ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, suoceri e genero o nuora non possono essere contemporaneamente Consiglieri.-----
ART. 15 VERBALI-----	Gli Amministratori che senza un giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.-----
I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario.-----	La decadenza è pronunciata dal Consiglio.-----
CAPO 5°-----	ART. 19 COMPITI-----
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----	a) Consiglio di Amministrazione compete:-----
ART. 16 COMPOSIZIONE-----	a) nominare il Presidente dell'Ente eleggendolo fra i suoi membri;-----
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Consiglieri; tre di nomina dell'Assemblea dei Soci, uno nominato dal Vescovo di Parma, uno dal Comune di Parma.-----	b) provvedere all'ordinaria amministrazione dei beni dell'Ente attenendosi alle disposizioni che durante l'anno venissero emesse dall'Assemblea dei Soci ed alle previsioni del bilancio, salvo quelle variazioni ritenute necessarie da sottoporre per la ratifica all'Assemblea dei Soci nella prima adunanza;-----
ART. 17 DURATA-----	c) compilare il bilancio di previsione e quello consuntivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei Soci;-----
I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.-----	d) proporre all'Assemblea dei Soci i contratti da stipularsi eccedenti le previsioni di bilancio o l'ordinaria amministrazione;-----
Non possono lasciare la carica sino a quando non subentreranno i nuovi eletti.-----	e) curare la gestione ed il funzionamento della scuola materna;-----
Venuto a mancare un Consigliere, chi lo sostituisce rimane in carica solo per quanto vi sarebbe rimasto quello sostituito.-----	f) deliberare i regolamenti interni;-----
ART. 18 INELEGGIBILITA' E DECADENZA-----	g) assumere e licenziare i dipendenti e stipulare convenzioni
Non possono assumere l'ufficio di Amministratori e ne decadono	

per il personale;-----
h) tenere aggiornato il registro degli inventari.-----

ART. 20 ADUNANZE E DELIBERAZIONI-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nella sede dell'Ente, con preavviso di quattro giorni; in caso di urgenza, anche mediante comunicazione telefonica senza che debba essere osservato detto termine. Le adunanze sono valide con la presenza di tre Amministratori.-----

ART. 21 RESPONSABILITA'-----

Gli Amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' tuttavia esente da responsabilità l'Amministratore che non ha partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendone a conoscenza, non abbia fatto constare il proprio dissenso.-----

ART. 22 VERBALI-----

I processi verbali delle deliberazioni sono firmati da tutti i Consiglieri intervenuti.-----

CAPO 6°-----

PRESIDENTE-----

ART. 23 COMPITI-----

Al Presidente compete:-----

a) convocare, presiedere e dirigere le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;-----

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dei detti Organi,

stipulare i contratti deliberati;-----

c) rappresentare l'Ente anche in giudizio;-----

d) compiere gli atti conservativi dei diritti dell'Ente ed in

caso d'urgenza anche di disposizione, informandone il Consi-

glio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci nella prima

adunanza per le ratifiche di rispettiva competenza;-----

e) constatare la regolarità delle deleghe a partecipare all'

l'Assemblea dei Soci.-----

Nel caso di assenza od impedimento ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina e, in caso di parità, il più anziano

di età.-----

CAPO 7°-----

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-----

ART. 24 COMPOSIZIONE E DURATA-----

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, compreso il Presidente; durano in carica tre anni e sono rie-

leggibili.-----

ART. 25 COMPITI-----

Il Collegio dei Revisori dei conti, convocato almeno due volte

all'anno dal suo Presidente, deve controllare la regolare te-

nuta della contabilità, relazionandone all'Assemblea dei Soci.

Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta.-----

Delle adunanze deve essere redatto verbale sottoscritto dai

Revisori intervenuti.-----

CAPO 8°-----

SEGRETERIA, CONTABILITA', SERVIZIO DI CASA-----

ART. 26 SEGRETARIO-----

Il Segretario dell'Ente puo' essere un dipendente, a tempo parziale, indeterminato o a termine, oppure un incaricato non dipendente.-----

In mancanza, le funzioni possono essere affidate dal Consiglio di Amministrazione ad un Socio.-----

Il Segretario tiene la contabilita', partecipa alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che controfirma e custodisce, cura la tenuta del registro dei Soci e dell'inventario.-----

ART. 27 CONTABILITA' E REGISTRI-----

L'esercizio annuale decorre dal 1° gennaio.-----

Devono essere tenuti: il libro giornale, il libro degli inventari numerati in ogni pagina e vidimati, il libro dei soci ed il protocollo per la corrispondenza.-----

ART. 28 SERVIZIO DI CASSA-----

I pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente e di un Consigliere e comunque le risorse monetarie dell'associazione dovranno essere depositate presso un istituto bancario o postale scelto dal Consiglio di Amministrazione.-----

ART. 29 SCIoglimento-----

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altro Ente privo di scopo di lucro avente finalita' analoghe od affini.-----

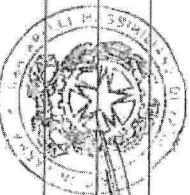
CAPO 9° NORMA FINALE-----

ART. 30 NORMA FINALE-----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile.-----

F/lti: Massimo Grossi - MASSIMILIANO CANTARELLI-----

Copia Conforme all'originale firmata a norma di legge
in data 18.03.1994 dal Presidente della Lega, al
ribasso della



[Handwritten signature]

Servizio Innovazione e Semplificazione Amministrativa

TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.	95 / 2007 /	239953

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI	
Arriva	28.04.07
Partenza	
N° prol.	269
Fascicolo	14748.5
	b-c

del 25 SET 2007

Oggetto: Approvazione delle modifiche dello statuto della Scuola Materna "Monumento ai Caduti in Guerra.", con sede in Parma, mediante iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000 e degli artt. 3 e 5 L.R. n. 37/01.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Margo Ferri)

Thurs 12

AcI

40127 Bologna - viale Aldo Moro, 52 - Tel. 051.6395387 - Fax 051.6395596
e-mail: mferri@regione.emilia-romagna.it

e-mail: mferrari@regione.emilia-romagna.it

a uso interno						
ANNO	NUMERO					
	INDICE	L.V. 1	L.V. 2	L.V. 3	L.V. 4	L.V. 5
DP						
Classif.	90	100	130	10		
Fasc.	2007	2				